

Regolamento comunale per i servizi assistenza

INDICE

Art. 1

CAPO I - ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

CAPO II - RISOCIALIZZAZIONE

Art. 13

Art. 14

Art. 15

CAPO III - CONSULTA DEL VOLONTARIATO

Art. 16

CAPO IV - NORME GENERALI E FINALI

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le forme di assistenza sociale agli anziani ed agli handicappati erogate dal Comune di Cingoli al fine di ridurre le forme di emarginazione sociale e recuperare, per quanto possibile, alla vita attiva e di relazione tutte le potenzialità e le esperienze presenti nella comunità locale ed appartenenti alle categorie più deboli.

CAPO I - ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 2

L'Amministrazione Comunale, al fine di assicurare forme di assistenza diretta, in natura e in denaro, alle persone anziane ultrasessantacinquenni ed ai portatori di handicap, cittadini residenti e domiciliati nel Comune di Cingoli, gestisce il servizio di assistenza domiciliare al fine di mantenere l'assistito nel proprio ambiente di vita quotidiana evitando, per quanto possibile, il distacco dagli affetti, dalle abitudini quotidiane che è spesso fonte di fenomeni di dissociazione e di regresso mentale.

Nell'espletamento di tale attività il Comune si avvale della collaborazione dell'assistente sociale della Azienda Sanitaria USL n. 5 di Jesi, dei servizi e della mensa della casa di riposo comunale, nei limiti delle sue potenzialità, e delle collaboratrici familiari o gestite direttamente o tramite apposita convenzione con ditte o cooperative private.

Art. 3

I Servizi di assistenza domiciliare complessivamente erogati ai sensi del presente capo sono:

- a) assistenza domestica e riassetto dell'abitazione;
- b) assistenza sociale e segretariato sociale;
- c) servizio mensa, nei limiti di cui al precedente art. 2;
- d) adempimenti contabili, fiscali e assicurativi connessi ai servizi;
- e) servizio di telesoccorso.

Art. 4

L'assistenza domiciliare di cui alla lettera a) del precedente articolo (assistenza domestica) viene attualmente realizzata e garantita attraverso una specifica convenzione con apposita cooperativa sociale. L'assistito provvede al pagamento di un contributo determinato sulla base del reddito familiare. Resta salva la facoltà dell'ente, alla scadenza della predetta convenzione di provvedere alla diretta gestione del servizio attraverso la erogazione di un sussidio di natura economica a totale o parziale copertura del costo del servizio espletato dalla collaboratrice familiare secondo tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale. In tale ultimo caso l'assistito dovrà provvedere al pagamento diretto del servizio di assistenza domiciliare ricevuto nel limite di ore settimanali autorizzate dall'Amministrazione. L'assistito provvederà anche al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti all'INPS in relazione al numero di ore di servizio espletate dalla collaboratrice familiare e secondo le contribuzioni di tempo in tempo vigenti. Tale ultimo adempimento potrà essere delegato al Comune, ai sensi del precedente articolo lettera d), il quale vi provvederà per il tramite dei propri uffici con rivalsa sulla quota di contributo assistenziale da erogare all'assistito ai sensi del 1° comma.

Ogni estensione oraria di detto servizio sarà a diretto ed esclusivo carico del richiedente. Il servizio mensa di cui all'art. 3 lettera c) consiste nella messa a disposizione degli aventi titolo di uno o due pasti giornalieri da ritirare presso la mensa della casa di riposo. Il pasto andrà ritirato direttamente dal richiedente o da suo incaricato su contenitori e o stoviglie fornite direttamente dall'utente. Solo in casi eccezionali il pasto potrà essere consegnato a domicilio del richiedente da apposito incaricato del comune, previa formale autorizzazione del sindaco e per il periodo di tempo strettamente necessario a che l'utente abbia riacquisito un apprezzabile grado di autonomia fisica tale da consentirgli di provvedere autonomamente. La consegna a domicilio del pasto comporta un sovrapprezzo del 20%. L'utente ammesso al servizio mensa dovrà previamente acquistare presso il competente ufficio comunale un apposito buono mensa da consegnare all'atto del ritiro del pasto, al prezzo stabilito ai sensi del presente regolamento. Il servizio di telesoccorso consiste nell'installazione di una apparecchiatura al telefono dell'utente, direttamente collegata al pronto intervento di un Ente erogatore del servizio. L'apparecchiatura può essere agevolmente azionata anche da un soggetto in precarie condizioni di salute. Al ricevimento del segnale gli operatori dell'Ente convenzionato richiamano, tramite telefono, l'utente interessato per accertarsi delle effettive condizioni di salute e delle motivazioni dell'emergenza. In mancanza di risposta o di dichiarati problemi di salute viene immediatamente disposto l'intervento diretto.

Art. 5

Le prestazioni disciplinate dal presente regolamento dovranno essere eseguite a favore dei cittadini residenti e domiciliati nel Comune di Cingoli, su richiesta diretta o su comunicazione a cura dell'assistente sociale affinché venga dato inizio alla prestazione in parola. La richiesta dei diversi interventi assistenziali va formalizzata per iscritto su appositi moduli messi a disposizione dagli uffici. Ai richiedenti va data comunicazione dell'esito dell'istanza.

Art. 6

L'Ufficio servizi sociali del Comune dovrà disporre, tenere in evidenza e sottoporre all'esame della Giunta comunale tutte le richieste di assistenza pervenute. La Giunta comunale delibererà l'eventuale ammissione al servizio ed il sussidio da elargire secondo i criteri indicati nel successivo art. 8, individuando anche il numero e la qualità delle prestazioni assistenziali da erogare. Gli uffici comunali provvederanno annualmente alla verifica dei cambiamenti delle situazioni familiari e reddituali, suggerendo le modificazioni da apportare alle prestazioni.

Art. 7

Gli interventi assistenziali di cui al precedente art. 4 - 1° e 3° comma (assistenza domestica e telesoccorso), vengono elargiti ai soggetti assistibili (ultrasessantacinquenni o portatori di handicap) ove ricorrano le seguenti condizioni emerse dalle indagini conoscitive svolte:

- a) precaria condizione di autosufficienza;
- b) carenza di assistenza familiare per lo stato di solitudine del soggetto o per il materiale impedimento dei familiari a prestarla;
- c) una condizione di indigenza ancorata ad un reddito individuale inferiore o uguale ai limiti annui indicati nel successivo art. 8 per i nuclei familiari di una o due persone e l'assoluta mancanza di sufficienti redditi utili da parte di congiunti, anche non facenti parte del nucleo familiare, ma moralmente e legalmente tenuti alla tutela e all'assistenza del richiedente, accertata dal competente ufficio comunale. Sono esclusi dai benefici suddetti coloro che percepiscono indennità di accompagnamento erogate dalla Prefettura.

Per il telesoccorso verrà valutata l'esistenza della sola condizione di cui alla lettera a) oltre ovviamente alla condizione reddituale del richiedente. Sempre con riferimento a tale servizio la Giunta potrà anche valutare la possibilità di erogazione di un contributo sul costo di installazione dell'impianto telefonico nel caso di utenti assistibili che ne siano sprovvisti.

L'Amministrazione comunale si riserva di sottoporre a visita di controllo i soggetti assistibili.

L'intervento assistenziale di cui all'art. 4, 2° comma (servizio mensa), verrà offerto, nei limiti delle potenzialità della struttura della casa di riposo, soltanto ai soggetti assistibili ai sensi del presente regolamento quando, per le precarie condizioni di salute con temporanea o permanente inabilità fisica,

non siano in grado di provvedere ai propri bisogni alimentari quotidiani.

Art. 8

Le prestazioni di cui al precedente art. 4, 1° e 3° comma (assistenza domestica e telesoccorso), sono erogate secondo le seguenti modalità e limiti di reddito.

Nucleo familiare di 1 persona	Nucleo familiare di 2 persone	sussidio
Limiti reddito 5.500.000	10.000.000	100%
annuo fino a 9.000.000	14.000.000	90%
Lire 18.000.000	22.000.000	50%
da 18.000.001 a 26.000.000	da 22.000.001 a 30.000.000	20%

oltre tali limiti di reddito le prestazioni saranno a totale carico di coloro che ne facciano richiesta ai competenti uffici comunali.

In sede di prima applicazione le prestazioni di cui al precedente art. 4, 2° comma (servizio mensa), saranno erogate al prezzo stabilito dalla Giunta comunale in accordo con la casa di riposo. I limiti di reddito di cui ai precedenti comma potranno essere adeguati dalla Giunta comunale di anno in anno, tenuto conto delle variazioni del costo della vita accertate dall'Istat nonché delle variazioni intervenute nei prezzi dei servizi di cui trattasi. Il servizio di telesoccorso di cui all'art. 4 comma 3° verrà erogato al prezzo attuale di L. 105.000 trimestrali, salve successive variazioni disposte dagli enti erogatori. Su tali importi interviene il contributo percentuale del comune ai sensi dei commi precedenti.

Art. 9

Annualmente l'ufficio servizi sociali compila apposita relazione scritta dell'attività svolta nel periodo, elencando i soggetti assistiti, le diverse forme di assistenza prestate, il periodo di assistenza fornito, gli importi indicati analiticamente ed il totale dei sussidi da erogare, nonché eventuali suggerimenti volti al miglioramento del servizio. L'ufficio servizi sociali inoltre, conserverà tutte le schede nominative degli assistiti con annotate le prestazioni erogate che verranno controllate a cura dell'Amministrazione comunale.

Art. 10

Le prestazioni assistenziali di cui all'art. 3 saranno attivate gradualmente tenuto conto delle esigenze dei richiedenti e delle disponibilità strutturali e finanziarie dell'Ente erogatore.

Art. 11

Le tariffe orarie del servizio di assistenza domiciliare di cui alla lettera a) del precedente art. 3, le percentuali di contribuzione a carico del comune di cui al successivo art. 8, nonché i prezzi del servizio di cui alla lettera c) dello stesso art. 3 verranno determinati in sede di determinazione delle tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale secondo la seguente disciplina generale:

- a) valutazione del prezzo di mercato dei servizi considerati;
- b) valutazione del limite di prestazioni orarie e singole autorizzate dalla Giunta comunale ai sensi del precedente art. 6;
- c) valutazione delle condizioni economiche generali degli assistiti;
- d) valutazione della percentuale di copertura dei costi da garantire.

Art. 12

Alla data di approvazione del presente regolamento le tariffe del servizio domiciliare di assistenza domestica e riassetto dell'abitazione di cui alla lettera a) del precedente art. 3 vengono confermate nell'importo risultante dalla convenzione esistente.

CAPO II - RISOCIALIZZAZIONE

Art. 13

L'Amministrazione Comunale organizza annualmente soggiorni estivi per anziani di cui all'art. 1 secondo i seguenti criteri:

- a) viene determinata preventivamente il costo della quota giornaliera pro capite;
- b) requisiti di partecipazione: età anni 60 e oltre, residenza, autosufficienza;
- c) contributo dell'Ente nella spesa secondo la percentuale fissata in sede di determinazione del costo dei servizi pubblici a domanda individuale.

Le contribuzioni a carico degli utenti verranno annualmente stabilite in sede di adozione della deliberazione di determinazione delle tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale, tenuto conto dei costi di soggiorno e dei costi generali di organizzazione e gestione del servizio.

Art. 14

Allo scopo di recuperare alla vita attiva e di relazione le categorie di cui all'art. 1, anche con finalità di collaborazione all'espletamento di attività o di servizi di pubblico interesse, l'Amministrazione potrà coinvolgere gli anziani, i pensionati o i portatori di handicap, che risultino fisicamente idonei, all'espletamento di servizi di utilità sociali quali:

- la vigilanza sui passaggi pedonali di attraversamento delle vie pubbliche, al fine di controllare il transito dei veicoli e agevolare il passaggio dei pedoni in prossimità delle scuole comunali di ogni ordine e grado;
- l'assistenza nel trasporto scolastico;
- collaborazione con i servizi comunali nella vigilanza nella custodia e nella gestione dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili (cimitero, mercato, centri civici, impianti sportivi ecc.);
- partecipazione occasionale all'organizzazione e alla gestione di iniziative e manifestazioni pubbliche direttamente organizzate o promosse dall'Amministrazione Comunale.

La realizzazione di tali forme di collaborazione non darà in nessun caso luogo al formarsi di rapporti di pubblico impiego, nemmeno temporaneo, e non devono intendersi in violazione dei limiti di legge fissati per le pubbliche assunzioni. Tali forme di collaborazione saranno infatti precipuamente gratuite restando eventualmente a carico dell'Amministrazione la sola assicurazione per responsabilità civile a garanzia dei collaboratori e la fornitura dei materiali necessari allo svolgimento dell'attività. Qualora ne ricorrano i presupposti tali forme di collaborazione, presentando caratteri particolarmente impegnativi sia come attività sia come orari, potranno essere formalizzate in specifici rapporti collaborativi o anche in contratti d'opera, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, dando luogo, in tali casi, a forme di compensazione aventi carattere di contributo assistenziale o di rimborso spese.

La formalizzazione di tali contratti avverrà a cura della Giunta comunale con specifica deliberazione. Tali rapporti contrattuali non caratterizzati da vincolo di subordinazione gerarchica ed aventi caratteri di occasionalità saranno esclusi dal campo di applicazione dell'Iva ex art. 5 - 2° comma del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 ed andranno soggetti alle sole ritenute IRPEF di legge ai sensi degli artt. 81 e 85 del T.U.I.D. approvato con il DPR 22.12.1986 n. 917.

Art. 15

Le forme di collaborazione a fini sociali e di pubblico interesse di cui all'articolo precedente potranno essere realizzate sia con singoli appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 e sia con le rispettive associazioni locali a carattere culturale o ricreativo-sociale.

CAPO III - CONSULTA DEL VOLONTARIATO

Art. 16

Al fine di censire i bisogni socio-assistenziali dell'intero territorio comunale, è istituita la Consulta Comunale del Volontariato per lo svolgimento di compiti e funzioni consultive, per iniziative ed interventi nel settore, da realizzare direttamente o da sostenere a cura del comune.

La Consulta è composta dai rappresentanti delle varie associazioni di volontariato presenti sul territorio ed accreditatesi presso il comune, da due rappresentanti del consiglio comunale, designati dalla conferenza dei capigruppo, dal responsabile del distretto sanitario della Azienda USL n. 5 di Jesi e dall'assistente sociale del comune.

La Consulta è convocata e diretta dall'assessore delegato ai servizi sociali che ne coordina altresì i lavori.

CAPO IV - NORME GENERALI E FINALI

Art. 17

In casi di particolare e urgente bisogno sociale, segnalati dai servizi comunali interessati o direttamente dall'assistente sociale, il sindaco potrà concedere direttamente un contributo finanziario nell'ammontare massimo di L. 500.000, ripetibile una sola volta nell'anno al medesimo destinatario, diretto a fronteggiare le primarie esigenze di sostentamento sociale dell'assistito impossibilitato ad altrimenti provvedere.

Art. 18

Le organizzazioni di volontariato locali che intendono organizzare iniziative ricreative, sociali, culturali o assistenziali, nei confronti delle categorie di cui all'art. 1 potranno richiedere la collaborazione del comune. La Giunta comunale regolerà i rapporti con tali organizzazioni formalizzando i reciproci impegni.

Art. 19

Il presente regolamento entrerà in vigore ai termini dell'art. 10 delle preleggi al Codice Civile e a tale data saranno abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie.